



---

Il Direttore Generale di questa Azienda ULSS dott. Edgardo Contato, nominato con d.P.G.R. 26 febbraio 2021, n. 22 e coadiuvato dai Direttori:

Amministrativo - F.to: dott. Luigi Antoniol  
Sanitario - F.to: dott. Giovanni Carretta  
dei Servizi Socio-Sanitari - F.to: dott. Massimo Zuin

ha adottato in data odierna il seguente atto:

## **DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

### **n. 556 del 31/03/2023**

Rinnovo affidamento Venezia Sanità S.r.l.

Letto, approvato e sottoscritto,

F.to Il Direttore Generale  
f.f. dott. Luigi Antoniol

---

PROPOSTA N. PDEC-2260-2022

Servizio Proponente: Affari Generali

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Azienda ULSS 3 Serenissima il:

**31/03/2023**

Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale.

F.to Il Direttore  
U.O.C. Affari Generali

Il Responsabile del procedimento, Direttore della UOC Affari Generali, dott. Antonio Baccan

## R I F E R I S C E

con delibera del Direttore Generale n.1255 del 9 agosto 2019, che s'intende qui integralmente richiamata, sono state rinnovati per un ulteriore triennio, con scadenza 31 dicembre 2022, le attività che Venezia Sanità S.r.l., società interamente partecipata dell'Azienda ULSS 3 Serenissima svolge a favore dell'Azienda.

La società, in base alla legge regionale 24/2014 recante "Norme in materia di società partecipate da enti regionali", rientra tra le società da alienare.

Dopo tre bandi andati deserti, l'Azienda intende procedere nuovamente con un nuovo bando di alienazione preceduto da un'indagine esplorativa per valutare l'interesse effettivo della Società sul mercato; pertanto, si ritiene di rinnovare le attività in scadenza il 31 dicembre 2022 per un anno, prorogabile di un ulteriore anno, rivedendo i servizi alla luce della cessazione di ulteriori 4 dipendenti.

In particolare, nelle more della procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione delle quote sociali della Società, l'Azienda ha l'interesse affinché Venezia Sanità s.r.l., oggi interamente pubblica, continui a svolgere in favore dell'Azienda le seguenti attività:

1. supporto all'attività amministrativa per il servizio patrimonio, in gestione all'Azienda ULSS 3 Serenissima e la contabilizzazione dei canoni di locazione in nome e per conto dell'Azienda;
2. coordinamento e gestione dell'attività di inventario, ferma restando la parte operativa presso i beni mobili a carico dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;
3. attività di supporto organizzativo, logistico per la formazione e di segreterie;
4. servizio movimentazione merci e campioni biologici Mestre e Territorio, eseguiti tramite un operatore.

In particolare l'Azienda, tanto a fronte dell'interesse pubblico in ordine ad una gestione delle su indicate attività amministrative in continuità con quanto fino ad oggi svolto, quanto a fronte dell'interesse pubblico ad una ottimizzazione della valorizzazione degli assets della Società nella prospettiva della sua prossima alienazione nel mercato, ha valutato la sussistenza dei presupposti per addivenire all'affidamento alla Società delle su indicate Attività amministrative per un predeterminato periodo di tempo (così da garantire alla Società una maggior stabilità di rapporto contrattuale che permette conseguentemente una maggior valorizzazione dell'asset societario).

Si ricorda al riguardo che il contratto di affidamento delle su indicate attività amministrative da parte dell'Azienda fuoriesce dal campo di applicazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*) giusta quanto previsto dall'articolo 5 (*"Principi comuni in materia di esclusione*

per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”) ai sensi del quale:

*“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

*b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*

*2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.*

Nella configurazione del rapporto tra l'Azienda e Venezia Sanità s.r.l., società in house dell'Azienda, sono ravvisabili tutte le condizioni e i presupposti individuati dai sopra menzionati commi 1 e 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. In ogni caso l'Azienda, nel momento in cui valuta un eventuale affidamento, a favore della società in house, delle Attività amministrative, pur nella consapevolezza che tale affidamento, per le ragioni dianzi indicate, fuoriesce dal campo di applicazione del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ritiene comunque opportuno verificare che sia confermata la congruità del corrispettivo annuale riconosciuto per l'espletamento delle ridette attività; al riguardo:

- l'istruttoria che è stata svolta dall'Azienda ha concluso nel senso che, pur nella difficoltà di comparare il corrispettivo annuale (€ 249.349.00/anno, IVA esclusa: importo calcolato tenuto conto del costo totale del personale e delle spese generali) che viene corrisposto dall'Azienda alla Società per lo svolgimento delle Attività amministrative con corrispettivi riconoscibili per servizi similari ad altri operatori del mercato, non sono ravvisabili elementi tali da far giudicare come incongruo e anomalo il corrispettivo annuale che viene corrisposto dall'Azienda alla società in house, tenuto conto della tipologia delle prestazioni che vengono svolte dalla Società;
- a fronte del corrispettivo che l'Azienda corrisponde alla Venezia Sanità s.r.l. per quelle attività, le stesse vengono svolte dalla società in house nel pieno rispetto di quanto richiesto dall'Azienda e senza che si siano verificate e si verifichino situazioni di inadempienza tali da giustificare una procedura di contestazione nei confronti della società.

Si prende atto conclusivamente che un eventuale affidamento delle attività amministrative ad un soggetto terzo (diverso dalla società in house), da individuarsi se del caso mediante procedura ad evidenza pubblica, non rappresenta una soluzione economicamente più

vantaggiosa per l'Azienda rispetto all'affidamento in house considerando quanto di seguito riportato:

a] anzitutto, giusta le verifiche effettuate, non vi sono elementi tali da far giudicare come incongruo e anomalo il corrispettivo annuale che viene corrisposto dall'Azienda alla società in house;

b] in secondo luogo, un eventuale affidamento del servizio al mercato dovrebbe essere perseguito non già cercando nel mercato il prezzo più basso, ma utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero sia confrontando l'offerta degli operatori anche e soprattutto sulla base della qualità del servizio offerto senza limitare l'analisi dell'amministrazione al prezzo (fermo restando che, in una procedura ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'elemento relativo al costo potrebbe anche assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solamente in base a criteri qualitativi); di modo che si ritiene rispondente al pubblico interesse affidare il servizio alla società in house ad un prezzo che comunque sia congruo e in ogni caso cercando di perseguire il massimo livello qualitativo nella prestazione che la società è chiamata a rendere, dando atto che così operando si perseguono contestualmente gli obiettivi di efficienza e di economicità legata alla qualità del servizio;

c] in terzo luogo va rilevato che, nella valutazione sulla sussistenza dei presupposti di opportunità per ricorrere al mercato e quindi all'affidamento della fornitura delle Attività amministrative a terzi operatori da individuarsi con procedura ad evidenza pubblica, va anche considerato che eventuali benefici economici conseguiti con l'aggiudicazione a terzi a seguito di gara andrebbero compensati con la valutazione anche economica negativa connessa all'incidenza negativa che in tal caso sarebbe subita indirettamente dall'Azienda a fronte della sottrazione del servizio alla società in house e della riduzione del valore commerciale della società medesima (di modo che comunque tale dato va tenuto in debita considerazione nel momento in cui si vanno a valutare i presupposti di opportunità per l'affidamento del servizio alla società in house).

La programmata procedura finalizzata ad addivenire all'indizione, da parte dell'Azienda, di un procedimento ad evidenza pubblica per la cessione del 100% delle quote della società in house, lungi dall'impedire l'affidamento del servizio alla società in house, ne rappresenta ulteriore ragione giustificativa considerando che solamente mantenendo l'affidamento delle Attività amministrative alla Società in house e solamente assicurando al ridotto servizio una stabilità di rapporto si permette di conservare in capo alla società in house certi flussi di reddito e conseguentemente un valore che ovviamente rileva nella stima della partecipazione azionaria che verrà posta in gara così da conseguire con più probabilità un esito positivo nella gara medesima perseguendo in tal modo le finalità imposte dalla normativa regionale dianzi citata. Ed è doveroso tenere in debita considerazione nella presente sede anche tale ultimo profilo perché ciò risponde all'esigenza di perseguire l'obiettivo di un ottimale impiego delle risorse pubbliche e della migliore valorizzazione dei beni pubblici.

Nella determinazione della durata del servizio per la fornitura delle attività amministrative che viene affidato alla società in house deve essere individuata una tempistica congrua dando atto, da un lato, che una eccessivamente ridotta durata del servizio affidato alla società penalizzerebbe il valore dell'asset che viene posto a base di gara ma, dall'altro lato, una eccessiva durata del servizio renderebbe poco attendibili le valutazioni che comunque l'Azienda deducente ritiene importante fare sulla congruità del prezzo pagato per il servizio, posto che la verifica sulla congruità del prezzo va fatta anche considerando

l'andamento dei prezzi di mercato e l'evoluzione normativa in un arco temporale non eccessivamente lungo. Conseguentemente, anche nella prospettiva di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione del pacchetto azionario della Società si prevede una durata dell'affidamento per un ulteriore anno, e quindi fino al 31 dicembre 2023, prorogabile di un ulteriore anno.

Resta inteso che potrà essere rivalutato l'affidamento in parola nel caso andasse a buon fine l'alienazione delle quote sociali di Venezia Sanità S.r.l.

Ciò premesso, il Direttore della U.O.C. Affari Generali sottopone all'approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento;

### IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta del responsabile del procedimento, Direttore della U.O.C. Affari Generali, il quale attesta l'avvenuta regolare istruttoria dell'atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell'Azienda Ulss 3 Serenissima;

acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, ciascuno per quanto di competenza;

### D E L I B E R A

1. di confermare per un periodo di un anno, fino al 31 dicembre 2023, prorogabile di un ulteriore anno, l'affidamento a Venezia Sanità S.r.l. delle seguenti attività:
  - supporto all'attività amministrativa per il servizio del patrimonio in gestione all'Azienda ULSS 3 Serenissima e la contabilizzazione dei canoni di locazione in nome e per conto dell'Azienda;
  - il coordinamento e gestione dell'attività di inventario fermo restante la parte operativa presso i beni mobili a carico dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;
  - l'attività di supporto organizzativo, logistico per la formazione e di segreterie;
  - il servizio movimentazione merci e campioni biologici Mestre e Territorio, eseguiti tramite un operatore;
2. di precisare che la spesa annua prevista è pari a € 239.300,00 IVA esclusa (292.000,00 IVA al 22% compresa) e trova disponibilità nel budget al conto 7220000210 altri servizi non sanitari da privato;
3. di nominare quale responsabile unico per il procedimento per l'Azienda ULSS 3 Serenissima, il Direttore UOC Affari Generali;
4. di nominare quale direttore esecuzione contratto per l'Azienda ULSS 3 Serenissima, il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Per il parere di competenza:

F.to Il Direttore Amministrativo  
dott. Luigi Antoniol

F.to Il Direttore Sanitario  
dott. Giovanni Carretta

F.to Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Massimo Zuin

F.to Il Direttore Generale  
f.f. dott. Luigi Antoniol